

STATUTO

“Centro per la formazione e l’aggiornamento –
DIESSE – Didattica e innovazione scolastica”

Titolo I

Denominazione, sede, finalità e durata

Art. 1 Denominazione

È costituita una Associazione denominata

“CENTRO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO – DIESSE”, per brevità “Diesse” con sede in Milano.

L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

Nelle Regioni possono essere costituite autonome associazioni che costituiscono il livello regionale dell’unitaria struttura nazionale, ai sensi del successivo art. 17.

L’Associazione aderisce alla Compagnia delle Opere con sede in Milano con la quale stipula apposite convenzioni per garantire ai propri soci l’accesso ai servizi dalla stessa offerti.

Art. 2 Finalità

L’Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare la dignità e la professionalità dell’insegnamento nella scuola di ogni ordine e grado e di collaborare all’evoluzione del sistema scolastico della società italiana, con particolare riferimento al pluralismo educativo ed al ruolo dei docenti e del personale direttivo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione assumerà tutte le iniziative ritenute idonee.

Tra l’altro, e in via del tutto esemplificativa, l’Associazione può:

- promuovere attività di formazione e aggiornamento anche sulle tematiche relative alla integrazione, al sostegno, alla gestione e all’organizzazione della scuola, al contrasto del disagio e della dispersione scolastica, all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze anche mediante l’istituzione di borse di studio e con particolare attenzione alla formazione e all’aggiornamento degli insegnanti specializzati;
- promuovere ed attuare attività di ricerca, anche attraverso studi, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale;

- preparare e pubblicare testi e periodici;
- predisporre centri di documentazione e bibliografie;
- fornire consulenze;
- fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che facciano richiesta;
- organizzare incontri e momenti associativi anche di natura turistico-culturale in Italia e in Europa;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per esecuzioni delle iniziative descritte.

Art. 3 **Durata**

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove), e potrà essere prorogata dalla Assemblea dei soci, con le procedure previste per le modifiche statutarie.

Titolo II

Soci

Art. 4 **Il Socio**

Possono essere Soci docenti, personale direttivo delle scuole, operatori scolastici, aspiranti alla professione di docente e di dirigente scolastico e le persone, fisiche e giuridiche, sensibili ai problemi della scuola che condividano le finalità della Associazione.

Il Socio ha i diritti previsti dal presente Statuto.

Il Socio è tenuto a contribuire alle necessità della Associazione attraverso il versamento della quota annuale di adesione e collaborando alle attività associative secondo le sue possibilità.

Art. 5 **Iscrizione**

Si diventa Soci a richiesta.

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti alla condivisione degli obiettivi della Associazione, al rispetto delle norme del presente Statuto.

Il Socio è tenuto a mantenere un comportamento corretto e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nazionale può, entro tre mesi dalla domanda, rifiutare l'iscrizione per i motivi previsti all'art. 6, comma 4.

Il diniego di iscrizione va comunicato al richiedente con strumenti certificati (raccomandata, mail).

Art. 6 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza, per esclusione.

Il *recesso* è consentito in qualsiasi momento e decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso inviata dal Socio alla Associazione.

La *decadenza* viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia ommesso di versare la quota annuale per un triennio consecutivo nonostante un sollecito formale.

La *esclusione* è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, previa contestazione formale dei fatti e acquisizione delle giustificazioni, nei seguenti casi:

- svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle della Associazione;
- non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari o a regolari delibere adottate dagli organi sociali;
- comportamento che arrechi evidente danno morale o materiale alla Associazione.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci deceduti non hanno diritto al rimborso delle quote versate.

art. 7 Quota associativa

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo che, sentito il Consiglio Nazionale, stabilisce la sua ripartizione tra Associazione nazionale e Associazioni regionali.

Il Consiglio Direttivo può stabilire quote ridotte per la adesione di studenti, di non occupati o di altre categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo stabilisce modalità e tempi di versamento della quota associativa.

Titolo III

Risorse economiche e bilancio

art. 8 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni a conservare l'elenco dei soggetti eroganti e la documentazione relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b) c) d) e) oltre che g), se relative alle erogazioni liberali finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della legge 383/2000.

art. 9 **Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Titolo IV

Organi sociali

art. 10 **Organi della Associazione**

Organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Consiglio Nazionale.

art. 11 **Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Associazione e viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta venga ritenuto necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea:

- esprime le linee generali di indirizzo della Associazione;
- approva il bilancio consuntivo;
- elegge il Consiglio Direttivo dopo aver deciso il numero dei suoi membri;
- delibera la integrazione del Consiglio Nazionale secondo quanto previsto all'art. 16;
- approva eventuali regolamenti ove necessari per la vita della Associazione;
- delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti;
- delibera lo scioglimento della Associazione secondo quanto previsto all'art. 18.

Viene convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la Assemblea stessa che deve contenere l'indicazione dell'OdG previsto e, distintamente per la prima e la seconda convocazione, data, ora e luogo in cui si terrà.

È validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Salvo diversa disposizione prevista dal presente Statuto l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la delega scritta ad altro socio. Ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.

art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è competente sulla gestione ordinaria e straordinaria della Associazione e dura in carica per tre anni.

È composto da almeno cinque e non più di quindici membri, eletti dalla Assemblea tra i soci previa determinazione del loro numero. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione o, in subordine, di età.

In caso di dimissioni di un membro o della perdita della qualità di socio, subentra il primo escluso nella lista votata dall'Assemblea.

Si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno sei volte all'anno o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità di web-conference.

La convocazione sarà fatta con un preavviso di almeno cinque giorni, con avviso scritto, di norma via mail, contenente l'OdG e l'indicazione della modalità con cui si terrà la riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ordinariamente delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

art. 13 **Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso la Assemblea dei soci della gestione della Associazione e ha tra l'altro il compito di:

- convocare l'Assemblea e predisporre l'OdG;
- convocare il Consiglio Nazionale e predisporre l'OdG;
- predisporre annualmente il programma di attività, la relazione annuale sulle attività svolte, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e in generale tutti gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- provvedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- redigere se necessario il regolamento interno;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività della Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive della Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- verificare la permanenza dei requisiti richiesti per essere Socio, respingere motivatamente la richiesta di associarsi, deliberare la perdita della qualità di socio secondo quanto previsto all'art. 6;
- deliberare sull'adesione e partecipazione della Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

Art. 14 **Il Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, è responsabile del buon andamento della vita sociale e rappresenta l'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

Compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Consiglio Nazionale;
- sovrintendere all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- adottare provvedimenti d'urgenza che dovranno essere ratificati entro 20 giorni dal Consiglio Direttivo;

In caso di necessità il Presidente viene sostituito dal membro più anziano (per nomina e, in subordine, per età) del Consiglio Direttivo o, qualora sia stato nominato, dal Vice-presidente.

art. 15 Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Tesoriere cui compete la tenuta della contabilità della Associazione.

Ad esso spetta la firma congiunta con il Presidente per gli atti che comportano un pagamento.

art. 16 Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente due volte all'anno.

È convocato per iscritto anche in via informatica, con l'indicazione dell'OdG preparato dal Consiglio Direttivo, dal Presidente Nazionale che lo presiede ed è composto:

- dai membri del Consiglio Direttivo;
- dal Presidente e da un altro rappresentante indicato da ogni Associazione regionale regolarmente costituita ai sensi del successivo art. 17;
- da altri membri decisi per il triennio successivo dalla Assemblea dei soci in cui si rinnovano le cariche sociali;

Su invito del Consiglio Direttivo nazionale o delle Associazioni regionali regolarmente costituite, al Consiglio Nazionale possono presenziare altri soci;

Al Consiglio Nazionale spetta:

- contribuire a sviluppare ed implementare le linee di indirizzo della Associazione decise dalla Assemblea;
- approfondire e diffondere le scelte politico-culturali della Associazione;
- favorire la conoscenza delle iniziative prese dalle singole Associazioni regionali;
- esprimere un parere su qualunque argomento di interesse della Associazione venga proposto dal Consiglio Direttivo nazionale.

Titolo V

Associazioni regionali

art. 17

Al fine di promuovere una più incisiva presenza della Associazione sul territorio, i Soci residenti in una stessa regione si costituiscono in forma associativa autonoma denominata "Diesse ...".

L'uso della denominazione "Diesse ..." dovrà essere richiesto al Consiglio Direttivo che ne darà autorizzazione.

Ogni Associazione regionale dovrà dotarsi di un proprio statuto, non in contrasto con quanto stabilito dal presente statuto, tale da permettere di svolgere attività specifiche secondo le norme previste dalla regione in cui opera.

Godono di piena autonomia patrimoniale, organizzativa e amministrativa e hanno diritto a ricevere una parte della quota associativa versata dai soci residenti secondo quanto previsto all'art. 7.

Le attività promosse dalle Associazioni regionali hanno ordinariamente come ambito le regioni di appartenenza. Qualora per la natura stessa dell'attività o per un interesse specifico di Diesse nazionale esse appaiano rilevanti anche per la dimensione nazionale della Associazione, condizioni e modalità operative verranno concordate tra i Consigli Direttivi delle Associazioni interessate.

Le Associazioni regionali possono definire ulteriori livelli organizzativi della Associazione sul proprio territorio.

Titolo VI

Scioglimento e norme di rinvio

art. 18

Lo scioglimento della Associazione prima dei termini statutari è deliberato dalla Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione avente scopo affine o analogo o fini di pubblica utilità, secondo la delibera della Assemblea che determina lo scioglimento stesso, sentito, ove necessario, l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, salvo altre determinazioni di legge.

Da tale devoluzione saranno esclusi i materiali (libri, periodici, documenti, attrezzature, ecc.) che siano stati donati con clausola di restituzione al donante in caso di scioglimento del donatario.

art. 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.